

Liquid. Controllata
N. 10/23



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice
Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 126/2023 P.U.

PROMOSSO DA

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dagli stessi debitori sovraindebitati in data 11.7.2023 ai sensi degli artt. 66 e 269 CCI.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i debitori hanno la residenza nel Comune di
- Sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, non risultando gli stessi assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE

Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.f.)

- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI ("lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative") desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla parte ricorrente.

Osservato che

non svolge attività produttiva di reddito ed è titolare di:

saldo al marzo 2023 € 7,38;

Beni immobili: usufrutto su immobile sito in proprietà dell'immobile € 70.989,94.

Beni mobili registrati:

- anno 2006 - acquistato usato nel 2017 - valore indicativo € 1.000,00 -

anno 2007 - acquistato usato nel 2019 - valore indicativo € 1.500,00;

risulta assunto in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con mansione di autista/magazziniere, presso ed è titolare di:

"Carta" con saldo al marzo 2023 € 33,92

saldo al marzo 2023 € 11,21

Beni mobili registrati: anno 2005 valore indicativo € 300,00 attualmente gravato da fermo amministrativo;

considerato che

presupposto della procedura in esame, come emerge dalla lettura dell'art. 268, commi 1 ("apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni") e 3 ("non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'O.C.C. attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori") deve ritenersi la disponibilità, in capo a ciascun debitore istante, di un patrimonio attuale il cui valore presuntivo di realizzazione sia sufficiente ad assicurare il pagamento, almeno in misura parziale, dei creditori anteriori;

in assenza di beni già presenti nel patrimonio del debitore che soddisfino detto requisito, la procedura di liquidazione non può essere aperta;

una diversa conclusione non può condurre la prospettata devoluzione al ceto creditorio della parte di stipendio (o di altro provento di natura reddituale) eccedente quanto occorra al mantenimento personale e familiare del debitore;

in una simile ipotesi, infatti, si porrebbe, contrariamente alla chiara funzione assegnata dal legislatore all'istituto in commento, all'apertura di una procedura non destinata ad alcuna attività liquidatoria propriamente intesa, oltre che sconnessa da qualsivoglia limite temporale minimo (non previsto dalla legge);

osservato che

nel caso di specie, la sola è titolare di un patrimonio presuntivamente idoneo al soddisfacimento -ancorché parziale- dei creditori anteriori, e che per contro il patrimonio di non appare idoneo a consentire l'integrale pagamento degli stessi costi di procedura, e tanto meno ad assicurare un minimo grado di soddisfacimento dei propri creditori anteriori;



Ritenuto, pertanto, che l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata debba essere accolta limitatamente ad e debba viceversa essere rigettata con riguardo a

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), CCI e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

RIGETTA l'istanza di apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice Delegato :

NOMINA Liquidatore

ORDINA ad il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine di sessanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi comprese le autovetture possedute (competendo al Liquidatore la stima del presumibile valore di liquidazione di tali beni e, quindi, ogni valutazione circa l'eventuale antieconomicità della liquidazione degli stessi);

NON AUTORIZZA la debitrice ad utilizzare le autovetture di cui sopra, non sussistendo le "*gravi e specifiche ragioni*" richieste dall'art. 270, comma 2, lett. e) anche in relazione all'attività svolta dalla debitrice;

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i competenti RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.





Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 19/07/2023.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

